



REGIONE DEL VENETO

Protocollo di collaborazione in materia di protezione civile
tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto

ALLEGATO A.1
COOPERAZIONE NELL'AMBITO
DEL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI



cf69d8cb



Articolo 1 **(Obiettivi e attività)**

1. Con riferimento all'art. 10 del Protocollo, il presente Allegato tecnico 1 definisce le procedure operative per la cooperazione nelle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi.
2. Col presente allegato si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
 - a) ridurre le tempistiche della risposta operativa;
 - b) contenere le superfici percorse dal fuoco;
 - c) ottimizzare l'impegno delle forze;
 - d) garantire la sicurezza degli operatori;
 - e) perseguire efficienza, efficacia ed economicità dell'azione.
3. L'Allegato tecnico 1 include le seguenti attività:
 - a) reciproca notifica degli incendi boschivi in prossimità del confine tra le due regioni;
 - b) richiesta di supporto nelle attività di spegnimento;
 - c) coordinamento della collaborazione nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;
 - d) collaborazione delle attività di studio, ricerca e nella redazione dei piani di prevenzione dal rischio di incendi boschivi.

Articolo 2 **(Ambiti territoriali)**

1. Il presente Allegato tecnico 1 è relativo ai territori contermini lungo il confine tra le due regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto.
2. Le parti provvedono allo scambio dei dati cartografici di interesse per le attività di antincendio boschivo.

Articolo 3 **(SOUP di riferimento)**

1. La Sala Operativa Regionale presso la sede della Protezione civile della Regione a Palmanova è individuata come Centro operativo e SOUP (ai sensi dell'art- 7 comma 3 della L. 353/2000) per il territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. La sala operativa regionale di riferimento per il territorio del Veneto è il COR (Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi) presso la Direzione Protezione Civile e Polizia Locale a Venezia - Marghera.

Articolo 4 **(Comunicazioni e scambio informazioni)**

1. I Centri operativi di cui all'art. 3 sono i poli di riferimento per il coordinamento delle attività previste dal presente Allegato tecnico 1.
2. Attraverso i Centri operativi di cui all'art. 3 sono comunicate:
 - a) le tempestive notifiche di innesco degli incendi boschivi in prossimità del confine regionale;
 - b) le richieste di reciproco soccorso per le attività di spegnimento degli incendi boschivi;
 - c) ogni altra informazione o richiesta relativa alla gestione del rischio incendi boschivi, comprese le attività di prevenzione;



- d) il contatto del referente (DOS in caso di incendio boschivo) regionale sul posto.
3. Le comunicazioni e lo scambio di informazioni sugli scenari di intervento operativo saranno assicurate dai referenti (DOS in caso di incendio boschivo) delle due Regioni che dovranno rimanere in contatto costante fra loro.
4. Ad ogni richiesta di attivazione, i Centri operativi provvedono alla comunicazione dei nominativi del referente regionale (DOS in caso di incendio boschivo).
5. Nel caso di richiesta di supporto all'intervento su incendi che sono situati in modo certo entro il territorio di una sola Regione, le operazioni vengono gestite dal DOS della Regione competente per territorio. Le squadre ed eventualmente i funzionari dell'altra Regione si mettono a disposizione del DOS ospitante.
6. Nel caso di incendi che attraversino il confine regionale o la cui localizzazione amministrativa non sia evidente, il primo DOS che arriva sul posto prende il comando delle operazioni, all'arrivo del DOS dell'altra Regione, i due DOS dovranno collaborare nella gestione delle operazioni di spegnimento (ulteriori indicazioni o linee guida possono essere elaborate dal gruppo di tecnici AIB, compreso il caso di incendi di tipo interfaccia urbano foresta).

Articolo 5

(Concorso dei mezzi aerei)

1. Il reciproco supporto nell'attività di spegnimento comprende l'invio dei mezzi dei rispettivi Servizi aerei regionali.
2. Le modalità di comunicazioni Terra-Bordo-Terra con i mezzi aerei di supporto sono assicurate dal DOS (o suo delegato alle comunicazioni) dell'incendio oggetto dell'intervento che provvederà a comunicare al proprio Centro operativo l'orario di inizio e di fine delle attività del velivolo. Eventuali canali di comunicazione radio saranno indicati nelle attivazioni delle singole missioni.

Articolo 6

(Attività di formazione, esercitazione e addestramento)

1. Al fine di massimizzare il livello di efficacia, efficienza e sicurezza delle attività di collaborazione oggetto del presente Allegato tecnico 1, le Parti promuovono programmi di formazione, esercitazioni e attività di addestramento congiunte.

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Regione del Veneto

.....
(sottoscritto digitalmente)

.....
(sottoscritto digitalmente)

